

## Giudice Sportivo Nazionale

Decisione n.1/2019

II GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

AVV. VINCENZO DI SANZO

Esaminati gli atti, ed in particolare il referto arbitrale pervenuto alla Segreteria FISB in data 15/12/2019 in riferimento alla Coppa Italia 2019 Girone Cadetti III e IV M/F tenutosi nelle date del 14-15/12/2019 presso il Centro Bowling Poli Sport San Lazzaro via Speranza 1 , ha emesso la seguente decisione.

Con il verbale allegato al referto arbitrale su richiamato l'ufficiale di gara Roberto Teneggi cod. 162 Regione Emilia Romagna ha così stigmatizzato:

" Oggetto: Controllo Attrezzatura .

Nella verifica attrezzatura è risultato un atleta non in regola con la scheda dichiarativa.

Irregolarità : 1 boccia non dichiarata.

Tesserato in questione : Giraldini Ennio categoria M/3 ASD Perle Nere, Regione Toscana .

Da regolamento e format della finale coppa Italia cadetti 2019 eseguito esclusione dalla classifica con rimodulazione della classifica del girone.

Finale per I e II ASD Pirahana - Black Panter

Finale per III e IV Modena BW- ASD Galeone."

Tanto premesso

Il Giudice Sportivo Nazionale

RITENUTO

istruito il giudizio senza necessità di ulteriore istruttoria per il carattere documentale della vicenda, esaminato il verbale allegato al referto arbitrale pervenuto alla Segreteria FISB in data 15/12/2019 ,e a questo Giudice Sportivo in data 19/12/2019, considerato la rituale comunicazione pervenuta nei termini di legge a questo Organo di Giustizia, rientrante per materia nella propria competenza ai sensi dell'art. 41 del Regolamento Giustizia e Disciplina, adotta la seguente, con contestuali motivi

DECISIONE

Si esamina la posizione dell'atleta Gioldini Ennio:

Giudice Sportivo Nazionale

L'atleta Giraladini Ennio è stato trovato, dall' udg Roberto Teneggi, in possesso di una boccia non dichiarata. .

E' pacifico e incontestato che, a seguito del controllo supplementare delle bocce l'ufficiale di gara Roberto Teneggi ha riscontrato la irregolarità di una boccia non dichiarata.

Con conseguente esclusione dell'atleta dalla classifica .

Va, in conseguenza, comminata la sanzione a carico dell'atleta Ennio Giroladini della ammonizione ex art. 18 lett. a) del Regolamento di Giustizia e Disciplina per avere violato l'art. 6 del Regolamento tecnico sportivo sez. Norme Generali per avere impropriamente utilizzato un attrezzo non dichiarato .

E' pacifico, per espresso dettato del citato art. 6, che il giocatore è responsabile delle proprie attrezzature e potrà evitare ulteriori sanzioni e/o deferimenti, solo nel caso in cui abbia la certificazione della regolarità delle bocce debitamente compilata e firmata da un tecnico iscritto all'Albo.

P.Q.M.

Dichiara l'atleta Ennio Giroladini responsabile della violazione a lui contestata e lo sanziona con l'ammonizione ex art. 18 lett. a) del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Roma 23 dicembre 2019

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Vincenzo Di Sanzo

*avv. Vincenzo Di Sanzo*